

**Legge federale
sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi
e sui contributi ai gruppi**

(Legge sulle indennità parlamentari)

Modificazione del 4 ottobre 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale;

visto il rapporto della commissione del Consiglio nazionale del 16 maggio 1991¹⁾,

decreta:

I

La legge del 18 marzo 1988²⁾ sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi (legge sulle indennità parlamentari)

Art. 1 cpv. 2

² I membri del Consiglio degli Stati sono indennizzati dai Cantoni per l'indennità di base; per il resto sono indennizzati dalla Confederazione come i membri del Consiglio nazionale.

Art. 2 Indennità annua di base

I membri del Consiglio nazionale ricevono un'indennità annua di base di 50 000 franchi quale compenso per i lavori preparatori di parlamentare e le attività politiche inerenti al mandato.

¹⁾ FF 1991 III 493

²⁾ RS 171.21

Art. 5 cpv. 1, 2 e 4

¹ Il parlamentare riceve, a richiesta, un abbonamento generale di 1a classe delle FFS o un'indennità corrispondente.

² *Abrogato*

⁴ La Confederazione assume le spese di viaggio in aereo all'estero. Gli Uffici dei Consigli determinano i voli interni per i quali la Confederazione assume le spese.

Art. 7 Previdenza

I deputati ricevono un contributo vincolato, destinato al mantenimento della previdenza professionale precedente oppure alla costituzione o al miglioramento di una previdenza professionale.

Art. 10 Indennità per l'esercizio di funzioni particolari

¹ I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo speciale.

² I presidenti di una commissione, di una delegazione, di una sottocommissione o di un gruppo ricevono un'indennità speciale.

³ Gli Uffici possono accordare altre indennità speciali ai parlamentari che adempiono compiti particolari.

Art. 11 e 12

Abrogati

Art. 14 cpv. 1

¹ Un decreto federale non soggetto al referendum disciplina l'esecuzione della legge, determina l'ammontare delle singole indennità, il loro adeguamento al rincaro, nonché il loro versamento in caso di malattia.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991

Il presidente: Bremi

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991

Il presidente: Hänsenberger

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991 ¹⁾

Termine di referendum: 13 gennaio 1992

4380

Legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari) Modificazione del 4 ottobre 1991

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1991
Date	
Data	
Seite	1078-1080
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 813

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.